



DELIBERA N. 242/24/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI FRASCINETO (CS) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 giugno 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e definita l’assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai*

mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”;

VISTA la nota del 28 maggio 2024 (prot. n. 0148408), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Frascineto (CS) a seguito della segnalazione, in data 20 maggio 2024, dell'Avv. Raffaella Tamburi, candidata Sindaco al Comune di Frascineto, lista “SiAmo Frascineto”, trasmessa anche al Comune e p.c. all'Autorità (prot. 0136711). Nello specifico, è stata segnalata la pubblicazione di tre post, con fini asseritamente propagandistici, sulla pagina *Facebook* del Comune nei giorni 7-15-16 maggio, riguardanti rispettivamente: un articolo intitolato “*Il PD, Azione e altri gruppi civici sosterranno la candidatura a Sindaco di Angelo Catapano a Frascineto*” (ECODELLOJONIO.IT), con foto del Sindaco uscente nuovamente candidato; “*un servizio di Bike Sharing*”, tale post sarebbe stato condiviso “*anche dal Sindaco sul suo profilo personale*”; un articolo intitolato “*In fase di completamento del servizio di Bike Sharing a Frascineto*” (ECODELLOJONIO.IT). Con nota del 20 maggio, trasmessa anche all'Autorità (prot. n. 0137733), il Comitato per le comunicazioni ha contestato i fatti segnalati e chiesto all'Amministrazione comunale le controdeduzioni. All'esito dell'istruttoria svolta, ritenendo sussistente la violazione del divieto di comunicazione istituzionale, il Comitato ha proposto l'adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti del Comune di Frascineto;

ESAMINATE le memorie difensive, acquisite dal Comitato il 22 maggio 2024 e trasmesse dal Comune anche all'Autorità (prot. n. 0140213, n. 0140275), con le quali il Sindaco di Frascineto “*per opportuna precisazione e chiarezza su quanto denunciato*”, ha reso la seguente comunicazione: “*si precisa che la pagina Facebook a cui si riferisce la candidatura a Sindaco Avv. Raffaella TAMBURI, non è la pagina ufficiale del Comune di Frascineto ma soltanto una pagina Facebook gestita in forma privata da una Consigliera Comunale, peraltro non candidata in alcun ruolo alla prossima tornata elettorale amministrativa dell'8 e 9 giugno 2024*”;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle



attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

CONSIDERATO che - come consolidato nella prassi applicativa dell'Autorità - la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

PRESO ATTO che, sulla base dell'istruttoria svolta, il competente Comitato per le comunicazioni ha considerato quanto segue:

- *“il dichiarato carattere non ufficiale della pagina Facebook non può considerarsi motivo dirimente della questione;*
- *stando agli orientamenti consolidati dell'Autorità, la violazione del divieto, può perpetrarsi, al ricorrere di determinate condizioni, anche attraverso profili privati. Ciò, in particolare, quando si possa ingenerare confusione circa la provenienza della comunicazione;*
- *il profilo, sede di pubblicazione, benché se ne sia negata l'ufficialità, è denominato “Comune di Frasinetto” e contiene il logo dell'ente nonché vari riferimenti allo stesso e contenuti tipicamente istituzionali;*

- nella fattispecie in esame, la comunicazione appare direttamente riconducibile al Comune di Frascineto”;

PRESO ATTO che il Comitato, “ravvisata la riconducibilità di tali comunicazioni al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000”, ha rilevato, nel merito, che l’attività di comunicazione segnalata “appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma àncora la possibile deroga al divieto ivi sancito”, non ricorrendo, in particolare, “il requisito dell’impersonalità, anche per l’utilizzo del logo, né il requisito dell’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’ Amministrazione”;

PRESA VISIONE della documentazione istruttoria, in particolare dei post segnalati unitamente alla pagina *Facebook* di pubblicazione;

RILEVATO che la pagina *Facebook* su cui sono pubblicati i post segnalati è denominata “Comune di Frascineto”, reca lo stemma del Comune, risulta creata dal Comune di Frascineto in data 24 giugno 2014, riporta l’indicazione del sito ufficiale del Comune a cui si accede direttamente, oltre all’indirizzo e al numero telefonico del Comune, tutti elementi inequivoci sulla qualificazione istituzionale della pagina;

RITENUTO che il post del 7 maggio, recante l’articolo di ECODELLOJONIO.IT intitolato “Il PD, Azione e altri gruppi civici sosterranno la candidatura a Sindaco di Angelo Catapano a Frascineto”, con foto del Sindaco uscente nuovamente candidato, si configura quale comunicazione istituzionale propagandistica condotta in violazione delle disposizioni di cui all’art. 9 della legge 28/2000;

RITENUTO che la pubblicazione dei due post sul servizio di *Bike Sharing* non appare strettamente necessaria e non differibile ai fini dell’esercizio delle funzioni dell’Ente, riguardando un sistema condiviso di biciclette, peraltro allo stato in fase di completamento;

RAVVISATA la non rispondenza delle comunicazioni segnalate ai criteri di impersonalità e indispensabilità fissati dall’art. 9 della legge n. 28/2000, come specificati dagli orientamenti dell’Autorità disponibili sul sito web istituzionale (<https://www.agcom.it/domande-frequenti-sul-divieto-di-comunicazione-istituzionale-durante-le-campagne-elettorali1>);

RITENUTO che le attività di comunicazione oggetto di segnalazione sono imputabili al Comune di Frascineto;

PRESO ATTO che il competente Comitato, ritenendo sussistente la violazione del divieto di comunicazione istituzionale, ha proposto l’adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti del Comune di Frascineto;



RITENUTO di condividere, per le motivazioni addotte, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Frascineto (CS) di rimuovere dalla pagina *Facebook* del Comune le rilevate comunicazioni non conformi ai criteri di cui all'art. 9 della legge n. 28/2000, come specificati dagli orientamenti dell'Autorità, e di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione: il post con l'articolo intitolato *“Il PD, Azione e altri gruppi civici sosterranno la candidatura a Sindaco di Angelo Catapano a Frascineto”* (ECODELLOJONIO.IT), il post sul servizio di *Bike Sharing*, il post recante l'articolo *“In fase di completamento del servizio di Bike Sharing a Frascineto”* (ECODELLOJONIO.IT) pubblicati in data 7-15-16 maggio 2024 sulla pagina *Facebook* del Comune di Frascineto non corrispondono a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media”*, all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Frascineto (CS) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba